



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>123</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbali di sopralluogo e prelievo nn 54 DFC 18 del 18 06 2018 49 PL 18 del 19 06 2018 61 DFC 18 del 16 07 2018 12 MV 18 del 17 07 2018 54 PP 18 del 17 07 2018 21 MV 18 del 25 10 2018***

***Applicazione dell art 8 L 689 81 e s m i***

***Trasgressore Legale Rappresentante Ditta Clanius Scarl***

***Obbligato in solido Ditta Clanius Scarl***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, D'Ufficio, i sopralluoghi/prelievo così come da verbali 54/DFC/18 – 49/PL/18 – 61/ FC/18 - 12/MV/18 – 21/MV/18 e, su richiesta dell'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Castel Volturno, il sopralluogo e prelievo da verbale 54/PP/18, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, Impianto di Depurazione **“Foce Regi Lagni”** redigendo verbali di cui sopra;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
- Dai sopralluoghi, di cui ai verbali 54/DFC/18 – 49/PL/18 ed analisi campione R.G. 13152-2018, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: COD;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 46885/2018, trasmessa a mezzo Pec, del 07/08/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 522160 del 08/08/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, Al Legale Rappresentante di Clanius S.C.A.R.L., società di gestione dell'impianto di depurazione, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Dal verbale di sopralluogo/prelievo n. 21/MV/18 del 25/10/2018 e rapporto di prova R.G. n° 23776-2018 relativo alle analisi eseguite dall'Area Analitica di Caserta, è emerso il superamento del limite previsto dall'atto autorizzativo per i parametri AZOTO AMMONIACALE ed E. COLI.
- Che, dando seguito al sopralluogo ex verbale 21/MV/18, con nota 65996/2018 acquisita al prot. regionale n. 724697 del 16/11/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, Al Legale Rappresentante di Clanius S.C.A.R.L., società di gestione dell'impianto di depurazione, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Con riguardo ai Verbali 61/DFC/18 e 12/MV/18, trasmessi con nota 43887/2018 ed acquisita al prot. Regionale 552943 del 03/09/2018, si riporta la trasmissione degli esiti del campionamento: *“Si rappresenta che la scrivente Agenzia, come di prassi, ha effettuato il campionamento dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione in oggetto sulle 24 ore con apposizione del campionatore automatico effettuata in data 16.07.2018 e ritiro dello stesso effettuato il giorno successivo (vedi verbali allegati n.). Gli esiti di detto campionamento sono allegati alla presente. Orbene, si rappresenta che in data 17.07.2018, dopo il ritiro del suddetto campione, la scrivente Agenzia veniva contattata telefonicamente per un accertamento di emergenza da parte di codesta Guardia Costiera, laddove veniva comunicato che era in corso uno sversamento anomalo dall'impianto in oggetto. A seguito di tale segnalazione, un'altra squadra di tecnici, munita delle attrezzature e del materiale necessari per un nuovo campionamento, veniva inviata presso il predetto impianto per effettuare il richiesto controllo”;*
- Che, in seguito al nuovo controllo, veniva redatto verbale 57/PP/18, la cui nota di trasmissione era contestuale e parte integrante dello stesso documento di trasmissione degli esiti dei controlli da verbali 61/DFC/18 e 12/MV/18, di cui sopra: *“veniva effettuato un nuovo campionamento medio composito breve (nell'arco di ½ h); tale modalità di campionamento è da riferire, come previsto dalla norma (allegato V alla parte III, par. 1.2.2 del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) al tipo di accertamento occorso ovvero **“accertamento di emergenza”**. Gli esiti analitici relativi a tale ultimo campione (rif. Rapporto di prova N° 20180015829 C01 A1, A2 del 23/07/2018, allegato alla presente) hanno evidenziato significativi superamenti dei limiti fissati dalla norma per i seguenti parametri: COD, BOD5, SOLIDI SOSPESI TOTALI, AZOTO AMMONIACALE, ALLUMINIO, FERRO, PIOMBO, RAME, ZINCO, FOSFORO TOTALE, ESCHERICHIA COLI.”;*
- Che sono pervenute memorie tecniche difensive e richieste di audizione in relazione ai verbali 54/DFC/18 – 49/PL/18 acquisite al prot. 558315 del 05/09/2018,
- Che sono pervenute memorie tecniche difensive e richieste di audizione in relazione al verbale 21/MV/18 acquisite al prot. 780116 del 07/12/2018;
- Che l'audizione, relativamente a tutti i tre verbali di cui sopra, si è regolarmente svolta in data 15/01/2019, il cui verbale è stato acquisito al prot. Regionale 28547 del 15/01/2019, alla quale ha presenziato, su delega del sig. Gallo, legale rappresentante della Clanius S.c.a.r.l., il sig. Maurizio Marchetti.

## RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente notificati;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che ricettori dello scarico sono i Regi Lagni;
- Che, al punto 4 delle memorie difensive prodotte da Clanius s.c.a.r.l., in seguito ai verbali 54/DFC/18 e 49/PL/18, si legge: *“Stando a quanto sin qui riportato nella presente, si ritiene che tecnicamente il superamento dei limiti così come riscontrati nel campionamento del 18/19-06-2018, rispetto a quelli fissati dalla Tab. 1 Allegato 5 Parte III del D.lgs.152/2006 ss.mm.ii., è da attribuirsi in primis al lieve trascinarsi di solidi a causa del fenomeno di risalita di fanghi attivi (RISING) nei sedimentatori secondari, per effetto di una reazione di denitrificazione al momento in atto all'interno degli stessi. Reazione questa, che stando alla conformazione impiantistica attuale, risulta praticamente non di facile e rapida gestione, vista l'assenza di un trattamento specifico (altro — denitro) per l'abbattimento dei composti dell'azoto. È altrettanto opportuno evidenziare, per quanto dichiarato all'atto del verbale del 19-06-2018, l'avvenuto condizionamento della reale qualità dei reflui campionati per effetto delle precipitazioni meteoriche occorse, alla luce delle quali, tali superamenti dei limiti andrebbero ricondotti alla fattispecie prevista dal paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., in merito a valori riscontrati in occasione di eventi di pioggia.”*
- Che, al punto 4 delle memorie difensive prodotte da Clanius s.c.a.r.l. in seguito al verbale 21/MV/18, si legge: *“Stando a quanto riportato al capitolo precedente, rispetto ai rilevati superamenti dei limiti previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs.152/2006 e s. m. e i., ragionevolmente, si può ritenere che tecnicamente e specificatamente, gli stessi siano attribuibili a due distinte cause. Per l'Azoto Ammoniacale, di certo la causa è ascrivibile all'attuale configurazione dell'impianto, che non essendo dotato di uno specifico trattamento per l'abbattimento delle forme azotate, rende impossibile gestire i processi di trasformazione di tali composti e pertanto il rientro degli stessi nei limiti previsti dalla normativa. Relativamente invece al superamento riscontrato sull'Escherichia Coli, l'individuazione della causa non può che essere individuata nello stato dei reflui all'atto del campionamento, che come riscontrato e verbalizzato, in essi erano presenti solidi sospesi. Orbene, la presenza di solidi sospesi, per quanto lieve, ha di certo inficiato l'azione disinfettante dell'ipoclorito di sodio, dal momento che processivamente in tali casi il cloro agisce in via preferenziale con le particelle in sospensione (solidi sospesi), a discapito dell'azione disinfettante e quindi di abbattimento dei batteri liberi. Inoltre, l'aver riscontrato che il cloro attivo libero all'atto del campionamento è risultato < 0.1 mg/l, così come verbalizzato, fornisce evidente prova che il settore di clorazione era adeguatamente in esercizio, e che pertanto quanto innanzi riportato corrisponde con certezza all'unica causa ascrivibile al riscontrato superamento dei limiti di Escherichia Coli. Infine, e a riguardo della dimostrazione sull'avvenuta regolarizzazione dello scarico, ossia sull'aver rimosso lo stato antiggiuridico, in relazione alle previsioni del paragrafo graduazione della sanzione punto 1 lettera B, di cui al D.D. n° 242 del 04-06-2011 pubblicato sul BURC n° 72 del 22-11-2011, si rimanda alla consultazione quindi a quanto attestato dal Rapporto di Prova rdp 18483015-V emesso dal laboratorio accreditato Analisis S.r.l., allegato alla presente.”* E chiedeva, all'atto della presentazione delle memorie difensive: *“a) in via principale l'archiviazione del verbale in questione; b) di essere ammesso, anche mediante propri delegati, all'audizione personale come stabilito dall'art.18 della Legge 689/81; c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al punto a), l'applicazione della sanzione amministrativa ridotta al minimo edittale.”*
- Che, in sede di audizione, per i verbali 54/DFC/18 - 21/MV/18 - 49/PL/18, riportando il punto del verbale di riferimento, il sig. Marchetti: *“si rimette agli scritti difensivi già agli atti, deposita una memoria integrativa (All 1), e precisa che l'impianto Regi Lagni è stato consegnato alla Clanius Scarl, per la sola gestione, in data 07/03/2018, consegna anticipata, nelle more della stipula del contratto per la rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto, avvenuta l'11/12/2018. Fa rilevare la obsolescenza dell'impianto, sia strutturale che funzionale, e precisa che la stessa autorizzazione provvisoria allo scarico prevede che le analisi in uscita dell'impianto non devono superare la media dei valori degli ultimi sei mesi, antecedenti il rilascio della stessa autorizzazione. Precisa che, in data 11/01/2019, si è avuta la consegna parziale dei lavori ai fini delle opere di accantieramento in vista della consegna definitiva per la realizzazione delle opere di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto. In ogni caso il superamento dei limiti riscontrato rientra nei parametri indicati nell'atto autorizzativo e comunque rappresenta episodi occasionali, connessi anche alle maggiori portate in ingresso all'impianto rispetto a quelle di progetto. Per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi, si rimette a quanto evidenziato dal sig. Molinari della **"Napoli Nord"**. Alla luce di quanto esposto e viste le attività in corso, chiede l'archiviazione dei verbali di accertamento ARPAC, in oggetto.”*

- Che sono state prodotte ulteriori memorie scritte acquisite al prot. 42090 del 21/01/2019, in sede di audizione. In particolare, veniva consegnato il verbale di autorizzazione alla consegna dei lavori ex art. 154 comma 6 del DPR 207/2010;
- Che sono state prodotte, in data 03/12/2018 e consegnate allo scrivente Ufficio in data 05/12/2018, analisi di acque reflue dell'impianto di Depurazione, campionamento del 28/11/2018, rapporto di prova 18483015-V dalla società Analysis S.r.l.;
- Che gli esiti delle stesse risultavano conformi alla Tabella 3 parte III dell'allegato V del D.lgs. 152/2006;
- Che, in tutti i verbali di contestazione in oggetto, la norma violata è l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, si ritiene applicabile il principio del concorso materiale di reati sancito dall'art. 8 della L. 689/1981: ***“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”***
- Che la violazione più grave è relativa al verbale 57/PP/18 del 18/07/2018 e rapporto di prova 20180015829 C01 A1, A2 del 23/07/2018 del Dipartimento Provinciale di Caserta – Area Analitica, rilevando il superamento dei parametri: ***COD, BOD5, SOLIDI SOSPESI TOTALI, AZOTO AMMONIACALE, ALLUMINIO, FERRO, PIOMBO, RAME, ZINCO, FOSFORO TOTALE, ESCHERICHIA COLI;***

## CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*;

- Che le eccezioni sollevate tramite le memorie difensive ed in sede di audizione non possono essere accolte. Pur trattandosi, infatti, di eventi occasionali non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata. A tal proposito, si rimanda alla sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III;
- Che, tuttavia, è da tenere in debita considerazione l'eccezionalità delle circostanze che hanno dato luogo agli illeciti. In particolare, è suscettibile di valutazione, ai fini della quantificazione della sanzione, l'inadeguatezza dell'impianto che, da anni ormai, necessita di un ammodernamento sostanziale;
- Che, in virtù di quanto sopra, sarà considerata soltanto la violazione più grave (verbale 57/PP/18);
- Che il rapporto di prova 18483015-V prodotto dalla società Analysis S.r.l. è conforme all'allegato V parte III tabella 3 allegata al D.lgs. 152/2006;
- Che è, di conseguenza, applicabile la riduzione ad un terzo della sanzione, in virtù dell'art. 140 D.lgs. 152/2006;
- Che, in base a quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 242/2011 sez. Sanzioni Amministrative art. 133 co.1, la sanzione calcolata, seguendo lo schema in basso, è:

- Che, inoltre, in applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981, la sanzione, calcolata secondo lo schema precedente, è aumentata della metà, per una sanzione totale di **€ 9090,00 (Novemilanovanta/00)**.

## VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 415775 del 18/08/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

## INGIUNGE

- Al sig. Gallo Alfonso, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, legale rappresentante della Ditta Clanius s.c.a.r.l., in qualità di trasgressore, e la Ditta Clanius s.c.a.r.l., \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 9090,00 (Novemilanoventa/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui ai verbali di accertamento e prelievo in oggetto, prodotti dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento

- Gallo Alfonso - Codice tributo: 531

Oppure

- Ditta Clanius s.c.a.r.l.– codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

## AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  1. Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  3. Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
  4. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  5. Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

## MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta